

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460

L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati.

Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'art. 18, comma 2;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare gli articoli art. 34 comma 2, art. 35 comma 5;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la L. R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”, ed in particolare l'articolo 2;

VISTA la L. R. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” ed in particolare l'art. 7 “Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTI i documenti “*Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: Cervidi e Bovidi*”, “*Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli*

ungulati: Cinghiale” e *“Disciplina del recupero degli ungulati feriti”*, come riportato negli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, i sopracitati “documenti” definiscono la disciplina per la caccia di selezione agli ungulati ai sensi gli articoli art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 della L.R. 2 maggio 1995, n. 17;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla approvazione dei documenti *“Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: Cervidi e Bovidi”*, *“Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: Cinghiale”* e *“Disciplina del recupero degli ungulati feriti”*, come riportati negli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono interamente richiamate,

di approvare i documenti *“Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: Cervidi e Bovidi”*, *“Disciplina per la Gestione Faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: Cinghiale”* e *“Disciplina del recupero degli ungulati feriti”*, come riportati negli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente deliberazione, completa degli allegati sopracitati, verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.agricoltura.regione.lazio.it.

(Allegato 1)

DISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CERVIDI E BOVIDI*(L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – L. 157/92, art. 18, comma 2)***PRINCIPI GENERALI****Art. 1 (Obiettivi e finalità)**

1. La presente Disciplina dispone in ordine alle modalità tecniche ed operative della caccia di selezione alle specie capriolo, cervo, daino e muflone.
2. In particolare, l'obiettivo della presente Disciplina è quello di regolare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione agli ungulati affinché attraverso il monitoraggio delle loro popolazioni e delle eventuali problematiche da queste sostenute, si riesca a garantirne uno sfruttamento sostenibile anche nell'ottica della ricomposizione di eventuali squilibri faunistici e della prevenzione degli impatti a carico delle coltivazioni agricole.
3. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione i quali, attraverso un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai capi gruppo e dai capi-distretto, attuano, sotto la direzione degli A.T.C., i censimenti, i monitoraggi, le attività di prevenzione, ed effettuano i prelievi secondo quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Art. 2 (Piano di gestione faunistica e venatoria degli ungulati)

1. Il Piano di gestione faunistica e venatoria, comprendente il piano di gestione dei distretti di cui al successivo art. 5, proposto da ogni singolo ATC e redatto da professionisti con adeguata e comprovata formazione ed esperienza specifica, verrà approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA; tale Piano verrà attuato dagli ATC.

Art. 3 (Densità Agricolo Forestale sostenibile)

1. L'ATC, ai sensi della legge regionale 17/95, art. 29, comma 1, lettera d), definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F., ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) i censimenti delle singole specie;
 - b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione;
 - c) le caratteristiche agricole, ambientali e faunistiche del territorio.
3. Le D.A.F. potranno essere ridefinite, ogni anno, in modo adattativo considerando anche l'effetto dei piani di gestione sull'andamento degli impatti sostenuti dalla specie e quindi della percezione sociale del problema.

Art. 4 (Distretto di gestione e caccia di selezione)

1. La gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi è attuata ai sensi della legge regionale 17/95 dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo ATC, e, nel caso della specie cervo, anche su più ATC, anche in accordo con altri istituti ed enti.
2. L'ATC individua, in base alla vocazione rispetto alle specie di indirizzo, i distretti di gestione. L'individuazione dei distretti e/o la loro eventuale modifica avverrà in occasione della pianificazione annuale delle attività di gestione e di prelievo seguendo quindi lo stesso iter autorizzativo previsto per il Piano di

gestione del Distretto, di cui al successivo art. 5.

3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientale omogenea, delimitata da confini naturali tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee, di dimensioni diversificate in funzione della specie e secondo le indicazioni dell'ISPRA.

4. I Distretti di gestione sono gestiti dagli A.T.C. tramite i cacciatori appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione. I selecontrollori debbono essere iscritti all'Albo di cui al successivo art.8.

5. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata esclusivamente da appostamento mediante l'impiego di armi a canna rigata e dell'arco di cui all'art. 23.

Art. 5 (Piano di gestione del Distretto)

1. Gli A.T.C., visti i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio effettuate, redigono ogni anno, il Piano annuale di gestione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarlo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere.

Il piano deve contenere i seguenti documenti:

- a) la cartografia in scala 1:50.000 del Distretto;
- b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
- c) la composizione della Commissione per la Caccia di Selezione (C.C.S.) dell'A.T.C., delle Commissioni per la Caccia di Selezione (C.C.S.) dei Distretti e dei gruppi costituenti ciascun Distretto;
- d) i risultati dei censimenti e/o dei monitoraggi faunistici eseguiti nel Distretto;
- e) il piano di prelievo venatorio del Distretto articolato per classi di età e di sesso;
- f) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno del Distretto;
- g) il Piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione degli obiettivi preposti (conservativi o contenitivi) e dei parametri presi a riferimento per misurare gli effetti del piano (D.A.F. obiettivo e/o sostenibilità/accettabilità economica e sociale del problema);

La Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, su proposta dell'Area Decentrata Agricoltura provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti.

2. Ciascun ATC è tenuto altresì ad inviare, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione ai cervidi e bovidi, la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.

ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE

Art 6 (Corso di abilitazione)

1. La Regione, previa specifica autorizzazione agli A.T.C. rilasciata dalle ADA, organizza corsi di abilitazione alla caccia di selezione del capriolo, del daino, del muflone, del cervo e del cinghiale.

2. Il programma del corso di abilitazione deve essere conforme alle Direttive emanate in materia dall'ISPRA.

3. Gli A.T.C. nominano il collegio dei docenti, tra cui un docente esperto in materie faunistiche e uno in balistica, che espletteranno ciascun corso di abilitazione indicando i docenti da inserire nella commissione di esame di cui al successivo art. 7.

4). Il corpo docente dovrà comunque essere in possesso di un adeguato *curriculum* attinente le materie di insegnamento

5. La frequenza del corso di abilitazione consente l'ammissione all'esame ed il positivo superamento di quest'ultimo permette il conseguimento dell'abilitazione per la caccia di selezione al capriolo, al daino, al muflone, al cervo ed al cinghiale nonché il diritto all'iscrizione al Registro degli ATC dei cacciatori di selezione.

6. La frequenza ai corsi di cui al comma 1, è certificata mediante apposizione della firma all'inizio ed alla fine di ciascuna lezione sotto il diretto controllo dei docenti. Il partecipante al corso che abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore al 20% delle ore complessive non è ammesso a sostenere la prova di esame.
7. L'ammissione ai corsi permette di conseguire le seguenti abilitazioni:
 - a) capriolo;
 - b) daino, muflone e cervo;
 - c) cinghiale.
8. Gli A.T.C. stabiliscono il numero massimo di partecipanti al corso di abilitazione anche in relazione alla capienza/acustica della sala ed all'esperienza dei docenti maturata in ambito didattico.
9. Le domande di iscrizione ai corsi di abilitazione devono essere presentate/recapitate presso le Sedi degli ATC. Qualora le domande di partecipazione al corso risultino superiori alle disponibilità di accesso, l'ATC provvede alla selezione delle domande sulla base della data di protocollo di arrivo. A parità di data di protocollo si provvede al sorteggio. Le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
10. Sono ammessi al corso di abilitazione prioritariamente i cacciatori con residenza venatoria nell'ATC che organizza i corsi.
11. Le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio possono verificare il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento del corso di abilitazione.

Art. 7 (Esame di abilitazione)

1. La Commissione d'esame, nominata dal Direttore Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca è composta dal Dirigente pro-tempore dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un funzionario Regionale esperto nelle discipline trattate dal corso, da due docenti del corso designati dall'ATC, di cui almeno uno esperto in materie faunistiche e uno in materia balistica; svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
2. L'esame di abilitazione si compone di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica sul maneggio delle armi.
3. La prova scritta è formata da n. 25 (venticinque) domande a quiz con risposta multipla di cui una sola esatta.
4. Non è ammesso alla prova orale il candidato che abbia risposto erroneamente a più di n. 4 (quattro) domande a quiz. La mancata risposta è considerata errore.
5. La prova orale si basa su cinque domande, di cui una di balistica e comportamento venatorio, due di riconoscimento di diapositive di soggetti appartenenti alle varie specie, due di biologia e valutazione dell'età tramite trofei e mandibole.
6. Il candidato che abbia totalizzato il punteggio minimo di 21 (ventuno) punti nella prova scritta dovrà sottoporsi a una prova di tiro, con arma rigata di calibro consentito, presso un poligono autorizzato al fine di accedere alla prova orale dovrà dimostrare di aver raggiunto almeno quattro centri nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio, su cinque colpi sparati, da una distanza non inferiore a 100 m. Nel caso dell'arco tradizionale, 4 frecce su 5 entro 16 cm di diametro da una distanza non inferiore a 15 m; nel caso dell'arco compound 4 frecce su 5 entro 16 cm ad una distanza non inferiore a 25 m. La dimostrazione del superamento di detta prova dovrà avvenire mediante la presentazione alla commissione della certificazione della rosata rilasciata dal direttore di tiro del poligono. La prova orale si intende superata se il candidato totalizza almeno 3 (tre) punti, rispondendo esattamente ad almeno 3 domande.
7. La Commissione di esame, al termine delle prove provvede a comunicare ai candidati l'esito dell'esame stesso. Il Presidente della Commissione rilascia l'attestato di idoneità a coloro che hanno superato la prova di esame.
8. I candidati che non superano la prova di esame possono, dietro presentazione di apposita domanda inoltrata all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, accedere, per una sola volta, ad una successiva prova di esame senza l'obbligo della partecipazione ad un nuovo corso.

Art. 8 (Albo regionale dei cacciatori di selezione)

1. Presso la Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca è istituito l'Albo dei cacciatori di selezione ("selecontrollori"), di seguito denominato "Albo".
2. L'iscrizione all'Albo, avviene su richiesta del cacciatore che abbia superato l'esame di abilitazione alla caccia di selezione, compresa la prova di tiro, attraverso l'inoltro, all'ADA competente per territorio, di un apposito modello e dovrà essere corredata di:
 - a) copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità;
 - b) copia dell'attestato di abilitazione;
 - c) copia della certificazione di superamento di prova di tiro rilasciata da un Poligono autorizzato.
3. L'iscrizione all'Albo è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare o in altre Regioni, previa valutazione dei titoli di idoneità da parte dell'ADA competente per territorio.
4. Agli iscritti all'albo, le Aree Decentrate Agricoltura provvedono a rilasciare un tesserino di identificazione su modello tipo predisposto dalla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura.
5. La caccia di selezione all'interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti all'albo.
6. L'ADA provvede annualmente ad inviare alla Direzione Regionale e agli ATC l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti all'albo.

ORGANI DI GESTIONE DEL DISTRETTO**Art. 9 (Commissione Caccia di selezione (C.C.S.) di Distretto e di A.T.C.)**

1. I cacciatori di selezione, iscritti ad un Distretto di gestione, riuniti in assemblea, di norma, entro la data del 30 aprile di ogni anno, si dividono in gruppi e provvedono alla nomina di un Responsabile e di un Vice-Responsabile del gruppo.
2. Un gruppo, salvo provvedimento motivato della C.C.S., deve essere composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 10 selecontrollori.
3. L'assemblea dei Responsabili e dei Vice Responsabili di gruppo costituisce la Commissione per la Caccia di Selezione (C.C.S) del Distretto e, come tale, nomina al proprio interno un Capo Distretto e due Vice capi distretto entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il Capo Distretto di ogni C.C.S. ha il compito di tenere i collegamenti con l'A.T.C. e di rappresentare presso lo stesso le istanze dei selecontrollori.
5. Il Capo Distretto di ciascuna C.C.S. presiede le riunioni dei selecontrollori assegnati al Distretto disciplinandone lo svolgimento e provvedendo a segnalare, a suo insindacabile giudizio, al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente per territorio eventuali comportamenti non conformi alla presente disciplina da parte dei singoli selecontrollori.
6. Ciascuno dei due vice capi distretto può sostituire il Capo Distretto della C.C.S. ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda o lo stesso sia impedito.
7. La C.C.S. di ciascun Distretto ha il compito di coadiuvare gli A.T.C. nella gestione del Distretto medesimo ed in particolare:
 - a. di collaborare per l'organizzazione delle operazioni di censimento del capriolo, del daino, del muflone e del cervo;
 - b. di provvedere alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti di caccia del capriolo, del daino, del muflone e del cervo;
 - c. di effettuare l'assegnazione ai selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di selezione approvato;
 - d. di realizzare le operazioni di monitoraggio approvate;
 - e. di collaborare con l'A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - f. di offrire il proprio contributo, alla gestione del capriolo del daino, del muflone e del cervo all'organizzazione, ogni qualvolta ne sia richiesto l'impegno da parte dell'A.T.C., di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici, ecc.

8. L'A.T.C., con provvedimento motivato, può disporre la revoca della C.C.S. per gravi irregolarità.
9. L'A.T.C., sempre con provvedimento motivato, può altresì disporre la revoca del Gruppo o del relativo Responsabile.
10. La mancata nomina entro i termini di cui al precedente comma 3 del Capo Distretto e dei Vice Responsabili da parte di un Distretto può comportare la sospensione da parte dell'A.T.C. dell'attuazione del piano di selezione approvato all'interno del Distretto stesso.

CENSIMENTI

Art. 10 (Censimenti ed operazioni di monitoraggio delle diverse popolazioni di ungulati)

1. I censimenti, unitamente alle operazioni di monitoraggio coerenti con quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione degli ungulati dell'ISPRA rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del capriolo, del daino, del muflone e del cervo.
2. L'effettuazione dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio è organizzata ogni anno dall'A.T.C. competente per territorio tramite i Distretti sotto il coordinamento del Tecnico incaricato dall'ATC, ed è strumento indispensabile per la stesura del Piano di Prelievo del capriolo, del daino, del muflone e del cervo.
3. Gli A.T.C. comunicano all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e agli organi di vigilanza e controllo, con almeno 10 giorni di anticipo, le aree e le modalità di conteggio/censimento/monitoraggio ritenute dal tecnico incaricato più idonee in funzione della specie oggetto di studio.
4. L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio può disporre eventuali controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio; i censimenti sono altresì il fondamentale dovere cui il selecontrollore deve ottemperare per accedere alla fase operativa del Piano di selezione del capriolo, del daino, del muflone e del cervo. La partecipazione alle operazioni di monitoraggio previste dall'ATC rappresenta, viceversa, titolo preferenziale per accedere alle assegnazioni e riassegnazioni dei capi di cui ai successivi artt. 16 e 17.
5. Il registro delle partecipazioni ai censimenti ed alle operazioni di monitoraggio è tenuto dal Presidente della C.C.S. del Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma.

Art. 11 (Svolgimento dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio).

1. Il numero di giornate obbligatorie di censimento per ciascuna specie in indirizzo, è fissato, ogni anno, dall'ATC, previo confronto con il tecnico incaricato, anche in relazione al numero di selecontrollori iscritti al Distretto e all'estensione delle aree campione o al numero dei punti di vantaggio che è necessario indagare al fine di garantire adeguata rappresentatività all'indagine. Per giornata di censimento si intende l'arco temporale necessario al completamento delle operazioni di censimento secondo quanto stabilito dai tecnici faunistici incaricati dagli A.T.C. che presiedono alle suddette operazioni o, in loro assenza, dai Capi Distretto o Vice Presidenti dei Capi Distretti.
2. Le date, le località ed il numero minimo di partecipanti a ciascuna giornata di censimento sono stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio in collaborazione con le C.C.S. dei Distretti.
3. Le C.C.S. dei Distretti provvedono ad assicurare la presenza, per ciascuna giornata di censimento, del numero di selecontrollori previsto. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Capo Distretto o dell'A.T.C., a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto.
4. Nel caso di impossibilità a partecipare ad una o più giornate obbligatorie di censimento nel proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare a censimenti in altri Distretti compresi nell'A.T.C. di appartenenza. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Capo Distretto di appartenenza che il Capo Distretto della C.C.S. del Distretto nel quale intende ottemperare all'obbligo del censimento. Quest'ultimo, provvede a rilasciare al selecontrollore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione al censimento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Capo Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.
5. È, comunque, ammessa la partecipazione volontaria dei selecontrollori alle diverse operazioni di

censimento ed essa, su richiesta del selecontrollore e con il parere positivo del Capo Distretto, può essere valutata equivalente ad una prestazione d'opera di cui al successivo art. 18.

6. L'accertamento della presenza alle operazioni di censimento viene, di norma, operata dal Capo Distretto, sotto la supervisione del personale tecnico dell'A.T.C. mediante firma degli appositi registri da parte dei selecontrollori all'inizio e alla conclusione delle operazioni. In caso di assenza del personale tecnico, il Capo Distretto sostituisce a tutti gli effetti i tecnici dell'A.T.C. ed è tenuto a far pervenire all'A.T.C. competente, entro sette giorni dalla data di svolgimento dei censimenti, gli esiti degli stessi.

7. Il Capo Distretto ed i Responsabili dei Gruppi sono tenuti a collaborare attivamente con i tecnici faunistici dell'A.T.C., durante i censimenti provvedendo, in prima persona, al buon funzionamento delle attività e delle diverse operazioni di monitoraggio.

8. La preventiva valutazione circa la possibilità di svolgimento di un censimento, così come la successiva valutazione circa la validità del censimento medesimo, è compito del personale tecnico dell'A.T.C.. Il personale tecnico può, in caso di gravi irregolarità, invalidare sia la singola azione che l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.

9. L'A.T.C., in caso di assenza del personale tecnico, può far presenziare alle operazioni di censimento un proprio incaricato con compiti di supervisione. In tal caso, fatte salve le responsabilità del Capo Distretto della C.C.S. di cui al precedente comma 9, l'A.T.C., sulla base della rendicontazione rimessa dall'incaricato, può invalidare sia la singola azione che l'intero censimento decretandone la ripetizione.

10. Per una migliore realizzazione dei censimenti, i Distretti e gli A.T.C., possono attivare forme di reciproco aiuto e sostegno.

11. La partecipazione alle operazioni di monitoraggio delle diverse specie previste equivale ad una prestazione d'opera, di cui al successivo art. 18, ed essa rappresenta altresì titolo preferenziale per fare richiesta di riassegnazione dei capi di cui al successivo art. 17.

12. Ai distretti che non provvedono ad effettuare le previste operazioni di censimento e/o di monitoraggio non viene assegnato nessun piano di prelievo.

13. È consentita l'assenza del selecontrollore da una giornata obbligatoria di censimento; tale assenza deve essere comunicata preventivamente al Capo Distretto della C.C.S. del Distretto.

14. Il selecontrollore, è tenuto comunque a recuperare l'assenza, compresa quella eventualmente giustificata dal Capo Distretto della C.C.S. del Distretto, nella stessa stagione e comunque nella stagione successiva.

15. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza nella successiva stagione, è sospeso dall'attività venatoria fino a quando non avrà recuperato i censimenti elusi.

16. L'arrivo ritardato ai censimenti o il loro abbandono anticipato, deve essere giustificato presso il Capo Distretto della C.C.S. del Distretto.

17. In tutti i casi il Capo Distretto della C.C.S. del Distretto, si riserva di accettare o no le giustificazioni addotte dai selecontrollori.

18. L'arrivo ritardato o l'abbandono di cui al precedente comma 17, ove non giustificati, comportano l'erogazione dei provvedimenti previsti dai successivi artt. 28 e 29.

19. La mancata osservazione delle disposizioni impartite dai tecnici degli A.T.C., dalla C.C.S. del Distretto, dai responsabili dei gruppi durante le operazioni di censimento, comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni indicate agli artt. 28 e 29.

20. I tecnici degli A.T.C., i Presidenti delle C.C.S., sono tenuti a segnalare al Direttore dell'ATC problematiche eventualmente rilevate e quanto altro ritengano utile segnalare.

ASSEGNAZIONE SELECONTROLLORI AI DISTRETTI

Art. 12 (Assegnazione ai Distretti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla DCR n. 450/98, i selecontrollori iscritti all'albo regionale possono richiedere agli ATC, per ciascuna specie, l'iscrizione ad uno solo dei Distretti di Gestione individuati in territorio regionale. Il selecontrollore che intenda svolgere la caccia di selezione, deve fare richiesta di iscrizione all'ATC in uno dei Distretti di gestione, compilando l'apposita modulistica da essi predisposta entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.

2. Ciascun A.T.C. è tenuto a verificare annualmente su base cartografica le posizioni assegnate ai selecontrollori iscritti al Registro.
3. Gli A.T.C. provvedono annualmente ad assegnare i selecontrollori che intendono cambiare Distretto, ai vari Distretti di gestione sulla base dei posti disponibili tenuto conto della preferenza espressa dai selecontrollori con richiesta da presentare all'A.T.C. competente per territorio, entro la data stabilita dall'A.T.C. medesimo.
4. Nella richiesta di cambio di Distretto, il selecontrollore potrà indicare, in ordine di preferenza, anche un secondo Distretto.
5. Il selecontrollore che intenda rinunciare all'attività di selezione pur rimanendo iscritto al Distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia presso l'A.T.C. competente per territorio.
6. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi anche se per una sola specie di indirizzo del Distretto; oltre tale limite il selecontrollore è automaticamente escluso dal Distretto.
7. Fatte salvi le assegnazioni ai distretti in essere, gli A.T.C. provvedono, ai fini dell'assegnazione iniziale ad un Distretto di gestione a compilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:
 - a) voto riportato nelle prove di abilitazione espresso in trentesimi
 - b) per ogni anno di anzianità di abilitazione: Punti 2
 - c) residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia: Punti 2
 - d) residenza anagrafica in uno dei comuni dell'A.T.C.: Punti 3
 - e) residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto: Punti 4I punteggi relativi alle lettere c), d) ed e) non sono cumulabili.
8. Per coloro che provengono da altre Province Laziali o da altri ATC, il voto delle prove di abilitazione riportato in trentesimi, qualora la certificazione dell'esame di abilitazione prevede il solo giudizio di idoneità, viene attribuito un punteggio convenzionale di 24 (ventiquattro).
9. Il selecontrollore residente in uno dei comuni compresi nel Distretto è comunque assegnato di diritto ad uno dei Distretti ricompresi nell'A.T.C. di residenza anagrafica e non può essere escluso da essi, salvo che nei casi di cui al precedente comma 6.
10. La graduatoria degli ammessi a ciascun Distretto è pubblicata dall'A.T.C. competente per territorio mediante affissione prima dell'inizio dell'attività venatoria ed inviata per conoscenza ai Capi Distretto delle CCS dei Distretti.
11. Le assegnazioni ai Distretti sono disposte fino ad esaurimento dei posti disponibili stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio tenuto conto dei capi prelevabili.
12. In caso di parità di punteggio di cui al comma 7, l'assegnazione sarà effettuata tramite sorteggio alla presenza dei selecontrollori interessati.
13. I nuovi abilitati e gli abilitati in altre province o ATC della Regione Lazio, i cui punteggi di abilitazione dovranno essere tradotti d'ufficio in trentesimi, sono assegnati ai Distretti, in relazione alle preferenze espresse, sulla base della capacità ricettiva di ciascuno di essi.
14. In caso di esubero delle domande si procederà con il sistema della graduatoria e del sorteggio, ai sensi dei precedenti comma 7 e 12.
15. Nel caso di selecontrollori esclusi dalle graduatorie di accesso a Distretti saturi, gli A.T.C., dopo aver valutato numericamente la situazione dei rispettivi Distretti possono assegnare tali selecontrollori a Distretti non saturi.

ASSEGNAZIONE DEI CAPI E DEGLI APPOSTAMENTI

Art. 13 (Abbattimento dei capi)

1. Gli A.T.C. provvedono a fornire alla Commissione per la Caccia di Selezione di ciascun Distretto:
 - a) l'elenco nominativo dei selecontrollori assegnati al Distretto;
 - b) la cartografia in scala 1:25.000 dell'area di caccia di propria pertinenza;
 - c) il Piano di prelievo;
 - d) i registri personali delle uscite di cui al successivo art. 19;
 - e) le fascette auricolari numerate e con datario di cui al successivo art. 21.

2. La C.C.S. del Distretto provvede, nel rispetto dei criteri previsti dal Disciplinare interno, di cui al successivo art. 24, ad assegnare tra i selecontrollori del Distretto gli appostamenti di caccia e a produrne la relativa cartografia in scala 1:25.000.
3. Nell'esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio equamente distribuito sul territorio del Distretto ed al fine di evitare squilibri biologici, gli appostamenti di caccia devono rispettare una distanza minima stabilita nel Disciplinare interno del Distretto medesimo. Distanza minima che non deve essere, di norma, inferiore a metri 300.
4. La distanza di cui al comma precedente non corrisponde, viceversa, a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma restano affidate all'esclusiva responsabilità del cacciatore di selezione.
5. Al selecontrollore è consentito uno spostamento intorno al punto da lui indicato con apposita cartografia per l'abbattimento del capo assegnato pari ad un raggio non superiore ai m. 100. Tale possibilità è peraltro concessa solo al fine della ricerca di una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo da abbattere.
6. Nel caso in cui la caccia di selezione sia organizzata per settori i suddetti limiti sono riferiti al confine dei settori stessi.
7. Il selecontrollore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare sia le colture arboree che quelle agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, salvo casi di necessità del proprietario del fondo, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione dell'appostamento.
8. La costruzione dell'altana per la gestione faunistica degli ungulati è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni.
9. La gestione venatoria dei cervidi è consentita solo da appostamento.
10. Al termine dell'azione di caccia di selezione il selecontrollore è comunque tenuto a riporre l'arma nella custodia.
11. Qualora il numero dei selecontrollori assegnati ad un Distretto superi il numero dei capi prelevabili stabiliti dal Piano di prelievo, la C.C.S. del Distretto è tenuta a adottare, con parere favorevole dell'A.T.C., forme di rotazione tra i selecontrollori in favore dei selecontrollori precedentemente esclusi.

Art. 14 (Posto auto)

1. All'atto di assegnazione dell'appostamento al selecontrollore sarà indicata l'esatta ubicazione del sito di parcheggio dell'auto impiegata, che deve essere qualificato da buona visibilità e di facile accesso.
2. Il selecontrollore è tenuto, altresì, ad apporre sull'autovettura utilizzata, in modo ben visibile e leggibile, il libretto delle uscite debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 15 (Compiti della Commissione per la Caccia di Selezione del Distretto)

1. Ogni C.C.S. di Distretto deve coadiuvare i tecnici incaricati per fornire all'A.T.C. competente per territorio:
 - a) la cartografia in scala 1:25.000 del Distretto con indicati gli appostamenti e i relativi posti macchina ciascuno contraddistinto da uno specifico numero.
 - b) l'elenco dei selecontrollori ammessi all'attività selettiva con le postazioni, i capi assegnati ed i numeri delle fascette loro assegnate.
2. Tale materiale deve essere trasmesso a cura degli A.T.C. all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro dieci giorni dall'inizio dell'attività di selezione per eventuali controlli.

Art. 16 (Assegnazione del capo da abbattere e criteri di rotazione)

1. L'assegnazione del capo, sia essa al singolo selecontrollore che a un gruppo di essi, impegna i selecontrollori al rigoroso rispetto del piano loro assegnato. Tale principio non può assolutamente essere eluso. Anche nel caso che la C.C.S. di Distretto o l'A.T.C., al fine di favorire il rispetto del piano di abbattimento,

ritengano opportuno procedere ad assegnazioni e successive riassegnazioni di capi plurime o di gruppo, ecc., non possono derogare dal principio secondo il quale nessun selecontrollore, o gruppo di selecontrollori, può recarsi ad effettuare un qualsivoglia abbattimento senza avere avuto preventivamente assegnato un preciso piano di abbattimento ed il relativo numero di fascette numerate.

Ai fini del presente regolamento, le classi di età e sesso sono così individuate:

Specie	Sesso	Classi d'età			
		0	I	II	III
Capriolo	M	<1	1	≥ 2	
	F	<1	1	≥ 2	
Cervo	M	<1	1	2-4	≥5
	F	<1	1	≥ 2	
Daino	M	<1	1 ¹	2-5 ²	≥ 5 ³
	F	<1	1	≥ 2	
Muflone	M	<1	1	2-3	≥4
	F	<1	1	≥ 2	

1 Nel Daino i maschi di questa classe sono chiamati "fusoni".

2 Nel Daino i maschi di questa classe sono chiamati "balestroni".

3 Nel Daino i maschi di questa classe sono chiamati "palanconi".

All'interno di ciascuna classe, l'età viene attribuita in termini di anni compiuti (ad esempio si considerano di 1 anno – compiuto – tutti gli individui dai 12 ai 23 mesi e di 2 anni tutti gli individui dai 24 ai 35 mesi). In tutte le specie, la classe 0 e la classe I corrispondono rispettivamente ai piccoli ed ai giovani.

2. Di norma l'assegnazione dei capi da abbattere è disposta con la seguente rotazione:

Per la specie cervo: MIII > FI > MII > FII > MI > 0

Per la specie daino: MIII > FI > MII > FII > MI > 0

Per la specie capriolo: MII > FI > MI > FII > 0

Per la specie muflone: MIV > FI > MII > FII > MIII > MI > 0

3. Ogni anno l'applicazione della rotazione è attuata a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente onde garantire a tutti i selecontrollori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso, soprattutto nel caso di specie che sostengono impatti negativi e che richiedono quindi approcci gestionali contenitivi, al fine di non rallentare l'attuazione del piano, ad uno stesso selecontrollore, potrà venire riassegnato anche più di un capo appartenente alla stessa classe.

4. Per esigenze gestionali l'ATC può autorizzare l'assegnazione di più capi rispetto a quelle determinate dal piano di prelievo, attivando tutte le azioni necessarie per garantire la corretta modalità di prelievo e completamento del piano di abbattimento.

5. Nel caso in cui il selecontrollore sia iscritto ad un Distretto di gestione pluri-specie, salvo quanto diversamente disposto dal Disciplinare interno del Distretto medesimo, può abbattere i capi assegnati senza ordine di priorità.

6. Al fine di garantire il massimo rispetto del Piano di Abbattimento, dopo la sessione estiva e prima di quella primaverile, la C.C.S. del Distretto deve provvedere alla redistribuzione dei capi non ancora abbattuti tra i selecontrollori che abbiano già completato il Piano di Abbattimento loro assegnato, tenendo conto anche della graduatoria di merito di cui all'ultimo comma. Nel caso di riassegnazione di più capi, allo stesso selecontrollore, si deve, di norma, tener conto della rotazione nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.

7. Il selecontrollore non può disporre autonomamente la cessione dei capi ricevuti in assegnazione.

8. Al selecontrollore non è consentito rifiutare nessuna delle classi di età e di sesso ricevute in assegnazione.

9. L'ATC, in collaborazione con la C.C.S., al termine del periodo di caccia di selezione provvederà ad aggiornare ogni anno la graduatoria di merito secondo le seguenti voci e punteggi:

a. anzianità di abilitazione: 1 punto per ogni anno di abilitazione;

- b. permanenza nel Distretto: 1 punto per ogni anno;
- c. completa esecuzione del Piano di abbattimento: 2 punti;
- d. incompleta esecuzione del piano di abbattimento (da 0 a 15 uscite): meno 1 punto;
- e. recupero del capo ferito con personale abilitato e cane da traccia: Riuscito 3 punti; non riuscito: 1 punto;
- f. ciascuna uscita di censimento in battuta, o con tecniche equivalenti, programmata dall'ATC, relativa alla stagione in corso: 10 punti;
- g. altre operazioni di gestione richieste dall'ATC (conteggi a vista, ulteriori operazioni di censimento anche al di fuori del proprio distretto di competenza, operazioni di cattura, etc.) 5 punti;
- h. per le funzioni di capo distretto 20 punti;
- i. per le funzioni di vice capo distretto 10 punti;
- j. con le penalità previste all'art. 28 e segg. eventualmente acquisite durante l'attività di prelievo della stagione precedente.

Art. 17 (Riassegnazione dei capi non abbattuti e assegnazione dei capi in esubero)

1. Il selecontrollore che non abbia effettuato 5 uscite entro i primi due mesi dall'inizio del periodo di prelievo in selezione può essere privato, da parte della C.C.S. del Distretto del capo o dei capi assegnati che, in tal caso, sono ridistribuiti, sempre ad opera della C.C.S. del Distretto tra i selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento.
2. Il capo riassegnato non è considerato nel piano di abbattimento del selecontrollore che lo riceve, ma rimane come assegnato al selecontrollore che lo ha ceduto.

Art. 18 (Prestazione d'opera)

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento del capriolo, del daino, del muflone, del cervo, ciascun selecontrollore è tenuto ad effettuare oltre alla partecipazione ai censimenti obbligatori, se richiesto dall'ATC, almeno una giornata di prestazione d'opera, per ciascuna specie di indirizzo del Distretto, da scegliere tra le seguenti:
 - a) partecipazione a censimenti eccedenti quelli obbligatori;
 - b) partecipazione, sull'intero territorio dell'A.T.C., ad eventuali attività di prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte della fauna selvatica;
 - c) catture dei caprioli, daini, cervi, mufloni;
 - d) predisposizione manifestazioni varie tra cui mostre dei trofei, prove di tiro annuali di verifica della taratura dell'arma, ecc.;
 - e) collaborazione con i tecnici dell'A.T.C.;
 - f) collaborazione con gli A.T.C..
2. L'A.T.C. può prevedere nel Piano annuale di gestione di ciascun Distretto, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, la possibilità di ulteriori prestazioni d'opera obbligatorie.
3. La partecipazione del selecontrollore ad ulteriori operazioni di monitoraggio delle diverse specie previste nel protocollo tecnico dell'ATC deve essere considerato titolo preferenziale in sede di riassegnazione dei capi da abbattere.
4. Il registro delle prestazioni d'opera obbligatorie è tenuto dal Capo Distretto della C.C.S. del Distretto con la collaborazione dei due vicepresidenti e dei responsabili dei gruppi.
5. La mancata effettuazione delle prestazioni d'opera obbligatorie può essere recuperata l'anno successivo comunque, il selecontrollore che non effettua prestazioni d'opera per 2 stagioni consecutive, non potrà partecipare al prelievo selettivo fintanto che non avrà recuperato le prestazioni d'opera non effettuate.
6. Il registro delle prestazioni d'opera è tenuto dal Capo Distretto a cui spetta altresì il dovere di segnalare all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 19 (Libretto delle uscite di caccia)

1. All'inizio della stagione venatoria gli A.T.C. provvedono a consegnare a ciascun selecontrollore autorizzato un libretto personale delle uscite di caccia. Nelle pagine del libretto delle uscite ove non già predisposte, è possibile sostituire il nome e cognome con la sola indicazione del codice selecontrollore.
2. Il selecontrollore, ogni qualvolta si reca presso l'appostamento assegnatogli, è tenuto a compilare diligentemente in ogni sua parte la pagina di uscita e contemporaneamente a segnalare la giornata di caccia sul tesserino regionale per il prelievo di selezione.
3. Il selecontrollore è obbligato ad esporre il registro delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell'auto utilizzata, anche in caso di utilizzo di mezzo trasporto di un terzo.
4. Il selecontrollore è tenuto a riconsegnare all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dallo stesso, il registro delle uscite di caccia, debitamente compilato ed integro in ogni sua parte, le fascette numerate e gli eventuali altri materiali non utilizzati;
5. L'A.T.C., in via sperimentale alternativa e/o in affiancamento alla documentazione cartacea, può prevedere l'utilizzo di un sistema informatizzato ai fini della gestione delle uscite di caccia, degli abbattimenti, delle presenze ai censimenti, delle prestazioni d'opera, ecc.
6. L'A.T.C. prevede le modalità di verifica e controllo delle uscite di caccia giornaliere.

Art. 20 (Segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati e degli abbattimenti sanitari)

1. Ogni selecontrollore è tenuto a segnalare entro le 24 ore successive l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo al proprio responsabile di gruppo o ad un suo delegato il quale a sua volta dovrà prendere nota della segnalazione ricevuta e riferirla nei tempi stabiliti dalla C.C.S. al Capo Distretto o ad un suo delegato. Quest'ultimo provvederà a sua volta a comunicare i dati raccolti all'A.T.C. alle scadenze con questo concordate.
2. In caso di abbattimento di un capo malformato e/o in cattivo stato sanitario il selecontrollore, prima di procedere alle operazioni di macellazione, è tenuto ad avvertire il Capo Distretto o suo incaricato che sottopone il capo stesso a verifica. Il Capo Distretto, anche sulla scorta del rapporto del suo incaricato, provvede alla redazione di un sintetico rapporto scritto all'A.T.C. nel quale viene evidenziata o meno la correttezza dell'abbattimento. In caso di comprovato abbattimento sanitario, al selecontrollore sarà consegnata una nuova fascetta auricolare e gli sarà riconosciuta, una prestazione d'opera. L'abbattimento sanitario non è compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore, ma il capo abbattuto viene comunque conteggiato nel piano complessivo del Distretto.
3. Il recupero del capo ferito deve avvenire tramite l'impiego di cani da traccia, come disciplinato dall'allegato 3 della presente deliberazione.

Art. 21 (Fascetta datario auricolare numerata)

1. Il selecontrollore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto un'apposita fascetta datario numerata fornita dall'A.T.C. competente per territorio, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento.
2. Qualora la fascetta numerata sia accidentalmente danneggiata durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecontrollore è tenuto a darne comunicazione scritta all'A.T.C. entro le successive 48 ore, in tal caso fa fede la data del timbro postale.
3. Il selecontrollore è tenuto a recarsi presso l'A.T.C. per denunciare l'eventuale smarrimento della fascetta numerata e provvedere alla sua sostituzione,

Art. 22 (Controllo dei capi abbattuti)

1. Il selecontrollore è tenuto a far pervenire all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto delle indicazioni da esso impartite, la testa del capo abbattuto scongelata e la scheda di abbattimento diligentemente compilata in ogni sua parte. Testa e scheda di abbattimento, perfettamente conservate, devono essere contenute

in involucri separati. Il selecontrollore è tenuto, altresì, a rilevare i dati biometrici e a mettere a disposizione dell'ATC eventuali organi o reperti anatomici che lo stesso dovesse richiedere.

2. Non è consentito utilizzare schede di abbattimento diverse dal modello predisposto dall'ATC in base alle Linee guida dell'ISPRA.

3. Per le classi di età Palancone e Balestrone nel caso del daino, ariete nel caso di muflone, e maschio adulto di età superiore a due anni nel caso del cervo, al selecontrollore è consentito presentare alla verifica la testa bollita corredata della mandibola scarnificata e dell'orecchio sinistro congelato munito di fascetta numerata.

4. L'A.T.C. provvede ad organizzare il controllo dei capi abbattuti, nonché alla restituzione delle teste dopo la relativa valutazione avvalendosi della collaborazione della C.C.S. di Distretto.

5. Alle operazioni di controllo dei capi abbattuti è necessaria la presenza del Presidente di ogni Distretto controllato o suo delegato. In caso di accertamento di infrazione sugli abbattimenti e comunque alle presenti Direttive, questa deve essere immediatamente contestata al selecontrollore interessato o, in caso di sua assenza, al Presidente del Distretto al quale verrà rilasciata idonea documentazione attestante le infrazioni accertate.

Art. 23 (Armi consentite)

1. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale (consigliata) o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm (per la specie cervo consigliato calibro minimo di 7 mm). È altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di mira o di sistemi di puntamento elettronico con ingrandimento minimo pari a 6.
2. È altresì ammesso l'uso dell'arco da caccia con potenza superiore alle 50 libbre, previo conseguimento di specifica abilitazione.

Art. 24 (Disciplinari dei Distretti)

1. Il Distretto, nel rispetto dei principi delle presenti Direttive, può dotarsi di un proprio disciplinare interno nel quale possono essere previste, tra l'altro, misure di verifica e sanzione dei comportamenti messi in atto dai selecontrollori durante le operazioni di caccia.

2. Il disciplinare di cui al comma precedente deve essere approvato in una riunione formalmente indetta, dalla maggioranza dei selecontrollori presenti assegnati al Distretto. Il disciplinare interno del Distretto deve essere inviato, entro il 30 aprile, all'A.T.C. di competenza. L'A.T.C. può apportare, ove lo ritenga necessario, motivate correzioni o integrazioni. Tale disciplinare interno, ove non intervengano modifiche, viene ogni anno tacitamente confermato all'atto di approvazione del Piano di gestione di cui al precedente art. 5.

CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (A.F.V.)

Art. 25 (Prelievo di selezione nelle A.F.V.)

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata la caccia di selezione. Il prelievo venatorio delle specie capriolo, cervo, daino e muflone può essere effettuato solo nella forma della caccia di selezione, sia da appostamento fisso che alla cerca, ed è consentito:

- a) nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari specie-specifici indicati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano annuale approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999 e della D.G.R. 942 del 29/12/2017;
- b) nelle Aziende Faunistico Venatorie che non hanno tali specie in indirizzo faunistico detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca previa predisposizione, da parte delle

AFV, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti, acquisito il parere vincolante dell'ISPRA.

2. L'attuazione del piano di selezione all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie avviene, ad opera di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione anche se non iscritti all'Albo regionale.
3. L'A.F.V. è tenuta:
 - a) a registrare le uscite e i capi abbattuti in selezione nel registro aziendale e tenerlo a disposizione degli eventuali controlli;
 - b) ad applicare le fascette, fornite dal titolare dell'AFV, recanti il nome dell'AFV, con datario e numerazione progressiva; tali fascette saranno registrate ed autorizzate dall'Area Decentrata Agricoltura competente in numero sufficiente a coprire il piano di prelievo autorizzato. Le suddette fascette debbono essere apposti all'orecchio sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall'art. 21 delle presenti direttive;
 - c) a trasmettere, annualmente, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio la rendicontazione dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca.
 - d) per migliorare la gestione degli ungulati selvatici oggetto del presente regolamento, a fornire agli ATC i parametri di popolazione e i dati cinegetici.
4. Responsabile di eventuali infrazioni nella caccia di selezione all'interno dell'AFV è il soggetto autorizzato al prelievo in selezione.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 26 (Sospensione dalla caccia di selezione per 24 mesi)

1. Comportano la sospensione dalle attività di prelievo di selezione per 24 mesi le seguenti infrazioni:
 - a. l'omessa applicazione della fascetta numerata al capo abbattuto prima della rimozione dal punto di morte o la volontaria manomissione della fascetta o la non perfetta chiusura della fascetta stessa;
 - b. l'abbattimento, durante la caccia di selezione alla specie assegnata di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica;
 - c. lo scambio dei capi abbattuti tra selecontrollori;
2. Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

Art. 27 (Sospensione dalla caccia di selezione per 12 mesi)

1. Comportano la sospensione dalla caccia di selezione per 12 mesi le seguenti infrazioni:
 - a) segnalazione non veritiera dei capi in occasione delle operazioni di censimento;
 - b) omessa segnalazione dell'uscita di prelievo;
 - c) danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto;
 - d) omessa segnalazione al referente locale del ferimento del capo entro le dodici ore successive;
 - e) omessa consegna o volontario danneggiamento del cranio e/o della mandibola del capo abbattuto;
 - f) abbattimento effettuato al di fuori della zona assegnata;
 - g) abbattimento del maschio (giovane o adulto) al posto della femmina e viceversa;
 - h) abbattimento del maschio adulto o giovane al posto della classe 0.
2. Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

Art. 28 (Riduzione punteggi ai fini della riassegnazione dei capi non abbattuti e dei capi in esubero)

1. Comportano la penalizzazione in termini di punteggio al fine della graduatoria prevista dall'art 17 le seguenti infrazioni:
 - a) abbandono non giustificato delle operazioni di censimento: meno 20 punti, con annullamento

dell'uscita;

- b) non esecuzione dell'abbattimento entro due mesi dall'inizio del periodo di prelievo in selezione, con 0 uscite, meno 40 punti;
- c) non esecuzione dell'abbattimento fino a 5 uscite, nel primo periodo, meno 20 punti;
- d) non esecuzione dell'abbattimento da 6 uscite a 10 uscite, nel primo periodo, meno 10 punti;
- e) omessa segnalazione del colpo mancato meno 20 punti;
- f) errata o incompleta compilazione del registro delle uscite meno 10 punti;
- g) abbattimento del maschio adulto al posto del maschio giovane meno 50 punti; con recidiva sospensione per un anno;
- h) abbattimento della femmina al posto della classe 0 meno 50 punti; con doppia recidiva sospensione per un anno;
- i) abbattimento classe 0 al posto del maschio adulto o giovane meno 20 punti;
- j) abbattimento del maschio giovane al posto del maschio adulto meno 20 punti;
- k) abbattimento classe 0 al posto della femmina adulta o sottile meno 20 punti;
- l) abbattimento classe M0 al posto di F0 e viceversa meno 20 punti
- m) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto, con annotazione sul registro delle uscite meno 20 punti;
- n) omessa segnalazione al referente locale del capo abbattuto e senza annotazione sul registro delle uscite meno 40 punti;
- o) Mancata riconsegna al capo distretto, a fine stagione, del registro delle uscite entro il 10 febbraio di ogni anno meno 20 punti;
- p) erronea presentazione del capo al controllo secondo quanto previsto all'art.22 meno 40 punti;
- q) erronea o mancato rilevamento dei dati biometrici e compilazione della relativa scheda meno 20 punti.

2. Nel caso di erroneo abbattimento di un ottimo cervo MII al posto di un MIII o di uno scarso cervo MIII al posto di un MII, il valutatore ed il Presidente della CCS di Distretto, potranno decidere di non segnalare le infrazioni previste agli artt. 27-28 in quanto oggettivamente giustificabile.

3. Nel caso di erroneo abbattimento di un ottimo daino MII al posto di un MIII o di uno scarso daino MIII al posto di un MII, il valutatore ed il Presidente della CCS di Distretto, potranno decidere di non segnalare le infrazioni previste agli artt. 27-28 in quanto oggettivamente giustificabile.

Art. 29 (Applicazione delle misure disciplinari)

1. Le misure disciplinari previste dalle presenti Direttive sono applicate dal Direttore dell'ATC che provvede a darne comunicazione scritta al diretto interessato tramite raccomandata da inviare al termine delle operazioni di completamento del piano di abbattimento;

2. Ai fini dell'applicazione delle misure disciplinari di cui al comma precedente, il Direttore dell'ATC presa visione dell'infrazione, provvede a contestarla all'interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 15.

3. Il Direttore dell'ATC presa visione dell'eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronuncia in via definitiva entro i successivi 15 giorni.

4. Presso la sede dell'ATC è istituito il Registro dei provvedimenti disciplinari adottati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30 (Disposizioni transitorie)

1. Quanto previsto all'articolo 5, lettera g), delle presenti Direttive potrà essere attuato solo dopo l'approvazione dei piani di gestione, elaborati dagli ATC e valutati dall'ISPRA ed autorizzati dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

2. I periodi per il prelievo venatorio sono quelli valutati favorevolmente o rettificati dall'ISPRA nei pareri espressi in merito ai piani di prelievo in selezione proposti dagli ATC o dalle AFV.

3. Limitatamente alla stagione venatoria 2018-2019 sono mantenute valide le determinazioni autorizzative già emanate dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca.

(Allegato 2)

DISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CINGHIALE*(L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – L. 157/92, art. 18, comma 2)***PRINCIPI GENERALI****Art. 1 (Obiettivi e finalità)**

1. La presente Disciplina dispone in ordine alle modalità tecniche ed operative della caccia di selezione al cinghiale in modo integrato con le altre forme di caccia previste dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. In particolare, l'obiettivo della presente Disciplina è quello di regolare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione al cinghiale affinché attraverso il monitoraggio delle sue popolazioni e delle eventuali problematiche rilevate, si riesca a garantirne uno sfruttamento sostenibile anche nell'ottica della ricomposizione di eventuali squilibri faunistici e della prevenzione degli impatti a carico delle coltivazioni agricole.
3. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione i quali, attraverso un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai capi-area e dai capi-distretto, attuano sotto la direzione degli A.T.C. i censimenti, i monitoraggi, le attività di prevenzione, ed effettuano i prelievi secondo quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Art. 2 (Piano di gestione faunistica e venatoria del cinghiale)

1. Il Piano di gestione faunistica e venatoria, proposto da ogni singolo ATC e redatto da professionisti con adeguata e comprovata formazione ed esperienza specifica, verrà approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA.
2. Il Piano di gestione faunistica e venatoria verrà attuato dagli ATC.

Art. 3 (Densità Agricolo Forestale sostenibile)

1. L'ATC, ai sensi della legge regionale 17/95, art. 29, comma 1, lettera d), definisce per ciascun Distretto di gestione della specie cinghiale la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F., ovvero la densità massima della specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) i censimenti/monitoraggi della specie;
 - b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione;
 - c) le caratteristiche agricole, ambientali e faunistiche del territorio.
3. Le D.A.F. potranno essere ridefinite, ogni anno, in modo adattativo considerando anche l'effetto dei piani di gestione sull'andamento degli impatti sostenuti dalla specie e quindi della percezione sociale del problema.

Art. 4 (Distretto di gestione e caccia di selezione)

1. La gestione faunistica e venatoria del cinghiale è attuata ai sensi della legge regionale 17/95 dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo ATC.
2. L'ATC individua, in base alla vocazione i distretti di gestione. L'individuazione dei distretti e/o la loro eventuale modifica avverrà in occasione della pianificazione annuale delle attività di gestione e di prelievo

seguendo quindi lo stesso iter autorizzativo previsto per il Piano di caccia di selezione del Distretto, di cui al successivo art. 5.

3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientale omogenea, delimitata da confini naturali tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee, secondo le indicazioni dell'ISPRA.
4. I Distretti di gestione del cinghiale sono gestiti dagli A.T.C. tramite cacciatori:
 - a) appartenenti alle squadre di caccia in braccata e in girata,
 - b) appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione anche contestualmente alle tecniche collettive.
5. I selecontrollori debbono essere iscritti all'Albo di cui al successivo art. 6.
6. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata esclusivamente da appostamento mediante l'impiego di armi a canna rigata e dell'arco di cui all'art 21.

Art. 5 (Piano di caccia di selezione del Distretto)

1. Gli A.T.C., visti i risultati delle operazioni di monitoraggio effettuate, redigono ogni anno, il Piano annuale di caccia di selezione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarlo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio che provvede al successivo inoltro all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere.
2. Il piano deve contenere i seguenti documenti:
 - a) la cartografia in scala 1:50.000 del Distretto;
 - b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
 - c) il resoconto sintetico degli abbattimenti eseguiti nella stagione venatoria precedente;
 - d) i risultati dei censimenti e/o dei monitoraggi faunistici eseguiti nel Distretto;
 - e) il piano di prelievo venatorio in selezione del Distretto articolato per classi di età e di sesso;
 - f) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno del Distretto;
 - g) il Piano di assestamento faunistico e venatorio del cinghiale, in funzione degli obiettivi preposti (conservativi o contenitivi) e dei parametri presi a riferimento per misurare gli effetti del piano (D.A.F. obiettivo e/o sostenibilità/accettabilità economica e sociale del problema);
3. La Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, su proposta dell'Area Decentrata Agricoltura provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti.
4. Ciascun ATC è tenuto altresì ad inviare, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione al cinghiale, la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.

Art. 6 (Albo regionale dei cacciatori di selezione)

1. Presso la Direzione Regionale Agricoltura è istituito l'Albo dei cacciatori di selezione ("selecontrollori"), di seguito denominato "Albo".
2. L'iscrizione all'Albo, avviene su richiesta del cacciatore che abbia frequentato il corso e superato l'esame di abilitazione alla caccia di selezione, compresa la prova di tiro, così come previsto agli artt. 6 e 7 dell'Allegato 1 alla presente DGR, attraverso l'inoltro, all'ADA competente per territorio, di un apposito modello e dovrà essere corredata di:
 - a) copia della licenza di porto di fucile per uso di caccia in corso di validità;
 - b) copia dell'attestato di abilitazione;
 - c) copia della certificazione di superamento di prova di tiro rilasciata da un Poligono autorizzato.
3. L'iscrizione all'Albo è consentita anche al cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione alla caccia di selezione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare o in altre Regioni, previa valutazione dei titoli di idoneità da parte dell'ADA competente per territorio.
4. Agli iscritti all'albo, le ADA della Regione provvede a rilasciare un tesserino di identificazione su modello tipo predisposto dalla Direzione Regionale competente in materia di agricoltura.

5. La caccia di selezione all'interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti all'albo.
6. L'ADA mette a disposizione della Direzione Regionale e degli ATC l'elenco aggiornato dei selecontrollori iscritti all'albo, e comunque lo invia a dette strutture entro il 15 marzo di ogni anno.

ORGANI DI GESTIONE DEL DISTRETTO

Art. 7 (Consiglio di Distretto)

1. Coerentemente con quanto previsto nel disciplinare per la gestione della specie cinghiale in braccata e girata, ogni distretto dovrà dotarsi di un organismo direttivo di gestione denominato "Consiglio di Distretto" composto da un rappresentante per ogni squadra di caccia al cinghiale sia di braccata che di girata ricadenti nel Distretto, 3 rappresentanti dei selecontrollori alla specie cinghiale e un rappresentante dell'ATC.
2. I membri del Consiglio di Distretto nominano un Presidente (Capo Distretto) e due Vice Presidenti: uno tra i rappresentanti delle squadre di caccia al cinghiale e l'altro tra i selecontrollori con funzione di referente per la caccia di selezione.
3. Il Distretto, nel rispetto dei principi della presente disciplina, può dotarsi di un proprio disciplinare interno.
4. I cacciatori di selezione, iscritti ad un Distretto di gestione, riuniti in assemblea, di norma, entro la data del 30 aprile di ogni anno, si dividono in gruppi e provvedono alla nomina di un Responsabile e di un Vice-Responsabile del gruppo. Un gruppo, salvo provvedimento motivato del Consiglio deve essere composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 20 selecontrollori.
5. Ciascuno dei due vice capo distretto può sostituire il Capo Distretto ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda o lo stesso sia impedito.
6. Il Consiglio di Distretto ha il compito di coadiuvare gli A.T.C. nella gestione del Distretto medesimo ed in particolare:
 - a. di collaborare per l'organizzazione delle operazioni di monitoraggio del cinghiale compresa l'eventuale raccolta e trasmissione dei dati cinegetici;
 - b. all'individuazione integrata delle zone vocate per la caccia al cinghiale con i metodi della braccata e della girata, nonché di provvedere alle operazioni di individuazione ed assegnazione degli appostamenti per la caccia di selezione al cinghiale;
 - c. di effettuare l'assegnazione ai selecontrollori dei capi da abbattere nel rispetto del piano di selezione approvato;
 - d. di realizzare le operazioni di monitoraggio secondo le indicazioni dell'ATC;
 - e. di collaborare con l'A.T.C. per la corretta esecuzione degli interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole;
 - f. di contribuire alla gestione del cinghiale, ogni qualvolta ne sia richiesto l'impegno da parte dell'A.T.C., di catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici, ecc.
7. L'A.T.C., con provvedimento motivato, può disporre la revoca del Consiglio di Distretto per gravi irregolarità.
8. L'A.T.C., sempre con provvedimento motivato, può altresì disporre la revoca del Gruppo o del relativo Responsabile.
9. La mancata nomina entro i termini di cui al precedente comma 5 del Capo Distretto e dei Vice Responsabili da parte di un Distretto può comportare la sospensione da parte dell'A.T.C. dell'attuazione del piano di selezione approvato all'interno del Distretto stesso.

MONITORAGGI E PRESTAZIONI D'OPERA

Art. 8 (Operazioni di monitoraggio)

1. Le operazioni di monitoraggio, coerenti con quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione degli ungulati dell'ISPRA rappresentano lo strumento tecnico fondamentale della gestione del cinghiale.
2. Le operazioni di monitoraggio, anche indirette, sono svolte ogni anno dall'A.T.C. competente per territorio

tramite i Distretti sotto il coordinamento del Tecnico incaricato dall'ATC, ed è strumento indispensabile per la stesura del Piano di Prelievo del cinghiale.

3. I censimenti, se necessari, sono comunicati dagli A.T.C. all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e agli organi di vigilanza e controllo, con almeno 10 giorni di anticipo, le aree e le modalità ritenute più idonee dal tecnico incaricato.
4. L'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio può disporre eventuali controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio.
5. Il registro delle partecipazioni ai censimenti ed alle operazioni di monitoraggio previste dal protocollo è tenuto dal Presidente del Consiglio di Distretto cui spetta altresì il dovere di segnalare all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma.

Art. 9 (Svolgimento dei censimenti, delle operazioni di monitoraggio).

1. Il numero di giornate obbligatorie di monitoraggio, e se necessario di censimento, è fissato ogni anno dall'ATC, previo confronto con il tecnico incaricato, anche in relazione al numero di selecontrollori iscritti al Distretto e all'impegno per la realizzazione dell'azione. Per giornata di censimento/monitoraggio si intende l'arco temporale necessario al completamento delle operazioni secondo quanto stabilito dai tecnici faunistici incaricati dagli A.T.C. che presiedono alle suddette operazioni o, in loro assenza, dai Capi Distretto o Vice Capi Distretto.
2. Le date, le località ed il numero minimo di partecipanti a ciascuna giornata sono stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio in collaborazione con i Consigli dei Distretti.
3. I Consigli dei Distretti provvedono ad assicurare la presenza, per ciascuna giornata, del numero di selecontrollori previsto. Ogni selecontrollore è tenuto, salvo diversa indicazione del Capo Distretto o dell'A.T.C., a partecipare alle attività obbligatorie previste nel proprio Distretto.
4. Nel caso di impossibilità a partecipare ad una o più giornate obbligatorie nel proprio Distretto, al selecontrollore è consentito partecipare ad attività in altri Distretti compresi nell'A.T.C. di appartenenza. In questo caso il selecontrollore è tuttavia tenuto ad informarne sia il Capo Distretto di appartenenza che il Capo Distretto del Distretto nel quale intende ottemperare all'obbligo. Quest'ultimo, provvede a rilasciare al selecontrollore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del selecontrollore interessato, al Capo Distretto di appartenenza nel più breve tempo possibile.
5. È, comunque, ammessa la partecipazione volontaria dei selecontrollori alle diverse operazioni, su richiesta del selecontrollore e con il parere positivo del Capo Distretto, e può essere valutata equivalente ad una prestazione d'opera di cui al successivo art. 16.
6. L'accertamento della presenza alle attività viene, di norma, operata dal Capo Distretto, sotto la supervisione del personale tecnico dell'A.T.C. mediante firma degli appositi registri da parte dei selecontrollori all'inizio e alla conclusione delle operazioni. In caso di assenza del personale tecnico, il Capo Distretto sostituisce a tutti gli effetti i tecnici dell'A.T.C.
7. Il Capo Distretto ed i Responsabili dei Gruppi sono tenuti a collaborare attivamente con i tecnici faunistici dell'A.T.C., provvedendo, in prima persona, al buon funzionamento delle attività.
8. L'A.T.C., in caso di assenza del personale tecnico, può far presenziare alle operazioni un proprio incaricato con compiti supervisione.
9. Per una migliore realizzazione delle varie attività i Distretti e gli A.T.C., possono attivare forme di reciproco aiuto e sostegno.
10. Ai distretti che non provvedono ad effettuare le previste operazioni di monitoraggio non viene assegnato il piano di prelievo. Che sarà svolto da cacciatori di selezione iscritti all'albo regionale individuati dall'ATC.
11. È consentita l'assenza del selecontrollore da una giornata obbligatoria di attività; tale assenza deve essere comunicata preventivamente al Capo Distretto della C.C.S. del Distretto.
12. Il selecontrollore, è tenuto comunque a recuperare l'assenza, compresa quella eventualmente giustificata dal Capo Distretto della C.C.S. del Distretto, nella stessa stagione e comunque nella stagione successiva.
13. Il selecontrollore che non provvede a recuperare l'assenza nella successiva stagione, è sospeso dall'attività venatoria fino a quando non avrà recuperato i censimenti elusi.
14. L'arrivo ritardato alle attività programmate o il loro abbandono anticipato, deve essere giustificato presso il Capo Distretto.
15. In tutti i casi il Capo Distretto, si riserva di accettare o no le giustificazioni addotte dai selecontrollori.

16. L'arrivo ritardato o l'abbandono di cui al precedente comma 14, ove non giustificati, comportano l'erogazione dei provvedimenti previsti dai successivi artt. 26 e 27.
17. La mancata osservazione delle disposizioni impartite dai tecnici degli A.T.C., dal Consiglio del Distretto, dai responsabili dei gruppi durante le operazioni programmate, comportano l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni indicate agli artt. 26 e 27.
18. I tecnici degli A.T.C., i Presidenti dei Distretti sono tenuti a segnalare al Direttore dell'ATC problematiche eventualmente rilevate e quanto altro ritengano utile segnalare.

ASSEGNAZIONE SELECONTROLLORI AI DISTRETTI

Art. 10 (Assegnazione ai Distretti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla DCR 450/98, i selecontrollori iscritti all'albo regionale possono richiedere agli ATC, per ciascuna specie, l'iscrizione ad uno solo dei Distretti di Gestione individuati in territorio regionale. Il selecontrollore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale, deve fare richiesta di iscrizione all'ATC in uno dei Distretti di gestione, compilando l'apposita modulistica da essi predisposta entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno.
2. Ciascun Comitato di Gestione dell'A.T.C. è tenuto a verificare annualmente su base cartografica le posizioni assegnate ai selecontrollori iscritti al Registro.
3. Gli A.T.C. provvedono annualmente ad assegnare i selecontrollori che intendono cambiare Distretto, ai vari Distretti di gestione sulla base dei posti disponibili tenuto conto della preferenza espressa dai selecontrollori con richiesta da presentare all'A.T.C. competente per territorio, entro la data stabilita dall'A.T.C. medesimo.
4. Nella richiesta di cambio di Distretto, il selecontrollore potrà indicare, in ordine di preferenza, anche un secondo Distretto.
5. Il selecontrollore che intenda rinunciare all'attività di selezione pur rimanendo iscritto al Distretto di appartenenza può inoltrare domanda di rinuncia presso l'A.T.C. competente per territorio.
6. La rinuncia di cui al comma precedente può essere inoltrata limitatamente a due anni consecutivi anche se per una sola specie di indirizzo del Distretto; oltre tale limite il selecontrollore è automaticamente escluso dal Distretto.
7. Fatte salve le assegnazioni ai distretti in essere, gli A.T.C. provvedono, ai fini dell'assegnazione iniziale ad un Distretto di gestione a compilare una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti parametri e punteggi:
 - a) voto riportato nelle prove di abilitazione espresso in trentesimi
 - b) per ogni anno di anzianità di abilitazione: Punti 2
 - c) residenza anagrafica in uno dei comuni della provincia: Punti 2
 - d) residenza anagrafica in uno dei comuni dell'A.T.C.: Punti 3
 - e) residenza in uno dei Comuni compresi nel Distretto: Punti 4
 i punteggi relativi alle lettere c), d) ed e) non sono cumulabili.
8. Per coloro che provengono da altre Province Laziali o da altri ATC, il voto delle prove di abilitazione riportato in trentesimi, qualora la certificazione dell'esame di abilitazione prevede il solo giudizio di idoneità, viene attribuito un punteggio convenzionale di 24 (ventiquattro).
9. Il selecontrollore residente in uno dei comuni compresi nel Distretto è comunque assegnato di diritto ad uno dei Distretti ricompresi nell'A.T.C. di residenza anagrafica e non può essere escluso da essi, salvo che nei casi di cui al precedente comma 6.
10. La graduatoria degli ammessi a ciascun Distretto è pubblicata dall'A.T.C. competente per territorio mediante affissione prima dell'inizio dell'attività venatoria ed inviata per conoscenza ai Capi Distretto.
11. Le assegnazioni ai Distretti sono disposte fino ad esaurimento dei posti disponibili stabiliti dall'A.T.C. competente per territorio tenuto conto dei capi prelevabili.
12. In caso di parità di punteggio di cui al comma 7, l'assegnazione sarà effettuata tramite sorteggio alla presenza dei selecontrollori interessati.
13. I nuovi abilitati e gli abilitati in altre province o ATC della Regione Lazio, i cui punteggi di abilitazione dovranno essere tradotti d'ufficio in trentesimi, sono assegnati ai Distretti, in relazione alle preferenze

espresse, sulla base della capacità ricettiva di ciascuno di essi.

14. In caso di esubero delle domande si procederà con il sistema della graduatoria e del sorteggio, ai sensi dei precedenti comma 7 e 12.
15. Nel caso di selecontrollori esclusi dalle graduatorie di accesso a Distretti saturi, gli A.T.C., dopo aver valutato numericamente la situazione dei rispettivi Distretti possono assegnare tali selecontrollori a Distretti non saturi.

ASSEGNAZIONE DEI CAPI E DEGLI APPOSTAMENTI

Art. 11 (Abbattimento dei capi)

1. Gli A.T.C. provvedono a fornire al Consiglio di Distretto:
 - a) l'elenco nominativo dei selecontrollori assegnati al Distretto;
 - b) la cartografia in scala 1:25.000 dell'area di caccia di propria pertinenza;
 - c) il Piano di prelievo;
 - d) i libretti personali delle uscite di cui al successivo art. 17;
 - e) le fascette auricolari numerate e con datario di cui al successivo art. 19.
2. Il Consiglio del Distretto provvede, nel rispetto dei criteri previsti dal Disciplinary interno, di cui al successivo art. 22, ad assegnare tra i selecontrollori del Distretto gli appostamenti di caccia e a produrne la relativa cartografia in scala 1:25.000.
3. Nell'esclusivo interesse di assicurare un prelievo venatorio equamente distribuito sul territorio del Distretto ed al fine di evitare squilibri biologici, gli appostamenti di caccia devono rispettare una distanza minima stabilita nel Disciplinary interno del Distretto medesimo. Distanza minima che non deve essere, di norma, inferiore a metri 300.
4. La distanza di cui al comma precedente non corrisponde, viceversa, a criteri di sicurezza in quanto le necessarie precauzioni nell'uso dell'arma restano affidate all'esclusiva responsabilità del cacciatore di selezione.
5. Al selecontrollore è consentito uno spostamento intorno al punto da lui indicato con apposita cartografia per l'abbattimento del capo assegnato pari ad un raggio non superiore a 100 metri. Tale possibilità è peraltro concessa solo al fine della ricerca di una migliore posizione di tiro e non per la ricerca del capo da abbattere.
6. Nel caso in cui la caccia di selezione sia organizzata per settori i suddetti limiti sono riferiti al confine dei settori stessi.
7. Il selecontrollore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare né le colture arboree né quelle agricole in generale; è tenuto altresì, dopo aver effettuato l'abbattimento e comunque al termine del periodo consentito per la caccia di selezione, salvo casi di necessità del proprietario del fondo, a rimuovere il materiale impiegato per la predisposizione dell'appostamento.
8. La costruzione dell'altana per la gestione faunistica degli ungulati è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo ed al rispetto della vegetazione arborea. L'altana potrà essere utilizzata anche per più stagioni.
9. La caccia di selezione al cinghiale è consentita solo da appostamento.
10. Al termine dell'azione di caccia di selezione il selecontrollore è comunque tenuto a riporre l'arma nella custodia.
11. Qualora il numero dei selecontrollori assegnati ad un Distretto superi il numero dei capi prelevabili stabiliti dal Piano di prelievo, il Consiglio di Distretto è tenuta a adottare, con parere favorevole dell'A.T.C., forme di rotazione tra i selecontrollori in favore dei selecontrollori precedentemente esclusi.

Art. 12 (Posto auto)

1. All'atto di assegnazione dell'appostamento al selecontrollore sarà indicata l'esatta ubicazione del sito di parcheggio dell'auto impiegata, che deve essere qualificato da buona visibilità e di facile accesso.
2. Il selecontrollore è tenuto, altresì, ad apporre sull'autovettura utilizzata, in modo ben visibile e leggibile, il libretto delle uscite debitamente compilato in ogni sua parte.

Art. 13 (Compiti del Consiglio di Distretto)

1. Ogni Consiglio di Distretto deve coadiuvare i tecnici incaricati per fornire all'A.T.C. competente per territorio:
 - a) la cartografia in scala 1:25.000 del Distretto con indicati gli appostamenti e i relativi posti macchina ciascuno contraddistinto da uno specifico numero.
 - b) l'elenco dei selecontrollori ammessi all'attività selettiva con le postazioni, i capi assegnati ed i numeri delle fascette loro assegnate.
2. Tale materiale deve essere trasmesso a cura degli A.T.C. all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio entro dieci giorni dall'inizio dell'attività di selezione per eventuali controlli.

Art. 14 (Assegnazione del capo da abbattere e criteri di rotazione)

1. L'assegnazione del capo, sia essa al singolo selecontrollore che a un gruppo di essi, impegna i selecontrollori al rigoroso rispetto del piano loro assegnato. Tale principio non può assolutamente essere eluso. Anche nel caso che il Consiglio di Distretto o l'A.T.C., al fine di favorire il rispetto del piano di abbattimento, ritengano opportuno procedere ad assegnazioni e successive rassegnazioni di capi, plurime o di gruppo, ecc., non possono derogare dal principio secondo il quale nessun selecontrollore, o gruppo di selecontrollori, può recarsi ad effettuare un qualsivoglia abbattimento senza avere avuto preventivamente assegnato un preciso piano di abbattimento ed il relativo numero di fascette numerate.
2. Ai fini della presente disciplina, le classi di età e sesso sono così individuate:

Specie	Sesso	Classi d'età	
		I	II
Cinghiale	M	<1	> 1
	F	<1	> 1

All'interno di ciascuna classe, l'età viene attribuita in termini di anni compiuti (ad esempio si considerano di 1 anno – compiuto – tutti gli individui dai 12 ai 23 mesi)

3. Di norma L'assegnazione dei capi da abbattere è disposta con la seguente rotazione:
Per la specie cinghiale: MII>FI>MI>FII.
4. Ogni anno l'applicazione della rotazione è attuata a partire dal punto in cui si era fermata l'anno precedente onde garantire a tutti i selecontrollori l'alternanza nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
5. Al fine di non rallentare l'attuazione del piano, ad uno stesso selecontrollore, potrà venire riassegnato anche più di un capo appartenente alla stessa classe.
6. Per esigenze gestionali l'ATC può autorizzare l'assegnazione di più capi rispetto a quelle determinate dal piano di prelievo, attivando tutte le azioni necessarie per garantire la corretta modalità di prelievo e completamento del piano di abbattimento.
7. Al fine di garantire il massimo rispetto del Piano di Abbattimento, entro il 15 aprile di ogni anno il Consiglio del Distretto deve provvedere alla redistribuzione dei capi non ancora abbattuti tra i selecontrollori che abbiano già completato il Piano di Abbattimento loro assegnato, tenendo conto anche della graduatoria di merito di cui all'ultimo comma. Nel caso di riassegnazione di più capi, allo stesso selecontrollore, si deve, di norma, tener conto della rotazione nell'abbattimento delle varie classi di età e di sesso.
8. Il selecontrollore non può disporre autonomamente la cessione dei capi ricevuti in assegnazione.
9. Al selecontrollore non è consentito rifiutare nessuna delle classi di età e di sesso ricevute in assegnazione.
10. L'ATC, in collaborazione con il Consiglio di Distretto, al termine del periodo di caccia di selezione provvederà ad aggiornare ogni anno la graduatoria di merito secondo le seguenti voci e punteggi:
 - a) anzianità di abilitazione 1 punto per ogni anno di abilitazione;
 - b) permanenza nel Distretto 1 punto per ogni anno;
 - c) completa esecuzione del Piano di abbattimento 2 punti;

- d) incompleta esecuzione del piano di abbattimento (da 0 a 15 uscite): meno 1 punto;
- e) recupero del capo ferito con personale abilitato e cane da traccia: Riuscito 3 punti; non riuscito: 1 punto;
- f) ciascuna attività di monitoraggio, programmata dall'ATC, relativa alla stagione in corso: 10 punti;
- g) altre operazioni di gestione richieste dall'ATC (conteggi a vista, ulteriori operazioni di monitoraggio anche al di fuori del proprio distretto di competenza, operazioni di cattura, prevenzione dei danni alle colture etc.) 5 punti;
- h) per le funzioni di capo distretto 20 punti;
- i) per le funzioni di vice capo distretto 10 punti;
- j) con le penalità previste all'art. 24 e segg. eventualmente acquisite durante l'attività di prelievo della stagione precedente.

Art. 15 (Riassegnazione dei capi non abbattuti e assegnazione dei capi in esubero)

1. Il selecontrollore che non abbia effettuato 5 uscite entro i primi due mesi dall'inizio del periodo di prelievo in selezione può essere privato, da parte del Consiglio del Distretto del capo o dei capi assegnati che, in tal caso, sono ridistribuiti, sempre ad opera del Consiglio del Distretto, tra i selecontrollori che abbiano già completato il piano di abbattimento.
2. Il capo riassegnato non è considerato nel piano di abbattimento del selecontrollore che lo riceve, ma rimane come assegnato al selecontrollore che lo ha ceduto.

Art. 16 (Prestazione d'opera)

1. Per conseguire ogni anno il diritto all'abbattimento del Cinghiale, ciascun selecontrollore è tenuto ad effettuare oltre alla partecipazione alle attività di monitoraggio obbligatorie e le, almeno-una giornata di prestazione d'opera, se richiesto dall'ATC, da scegliere tra le seguenti:
 - a) partecipazione a censimenti/monitoraggi eccedenti quelli obbligatori;
 - b) partecipazione, sull'intero territorio dell'A.T.C., ad eventuali attività di prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte della fauna selvatica;
 - c) catture dei cinghiali;
 - d) predisposizione manifestazioni varie tra cui mostre dei trofei, prove di tiro annuali di verifica della taratura dell'arma, ecc.;
 - e) collaborazione con i tecnici dell'A.T.C.;
 - f) collaborazione con gli A.T.C.;
2. L'A.T.C. può prevedere, in ordine soprattutto alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole, la possibilità di ulteriori prestazioni d'opera obbligatorie.
3. La partecipazione del selecontrollore ad ulteriori operazioni di monitoraggio delle diverse specie previste nel protocollo tecnico dell'ATC deve essere considerato titolo preferenziale in sede di riassegnazione dei capi da abbattere.
4. Il registro delle prestazioni d'opera obbligatorie è tenuto dal Capo Distretto con la collaborazione dei due vicepresidenti e dei responsabili dei gruppi.
5. La mancata effettuazione delle prestazioni d'opera obbligatorie può essere recuperata l'anno successivo comunque, il selecontrollore che non effettua prestazioni d'opera per 2 stagioni consecutive, non potrà partecipare al prelievo selettivo fintanto che non avrà recuperato le prestazioni d'opera non effettuate.
6. Il registro delle prestazioni d'opera è tenuto dal Capo Distretto a cui spetta altresì il dovere di segnalare all'A.T.C. i selecontrollori inadempienti rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 17 (Libretto delle uscite di caccia)

1. All'inizio della stagione venatoria gli A.T.C. provvedono a consegnare a ciascun selecontrollore autorizzato un libretto personale delle uscite di caccia. Nelle pagine del libretto delle uscite ove non già predisposte, è possibile sostituire il nome e cognome con la sola indicazione del codice selecontrollore.
2. Il selecontrollore, ogni qualvolta si reca presso l'appostamento assegnatogli, è tenuto a compilare

diligentemente in ogni sua parte la pagina di uscita e contemporaneamente a segnalare la giornata di caccia sul tesserino regionale per il prelievo di selezione.

3. Il selecontrollore è obbligato ad esporre il registro delle uscite di caccia, aperto alla giornata corrispondente e debitamente compilato in ogni sua parte, sul cruscotto dell'auto utilizzata, anche in caso di utilizzo di mezzo trasporto di un terzo.
4. Il selecontrollore è tenuto a riconsegnare all'A.T.C. competente per territorio, nel rispetto dei tempi stabiliti dallo stesso, il registro delle uscite di caccia, debitamente compilato ed integro in ogni sua parte, le fascette numerate e gli eventuali altri materiali non utilizzati;
5. L'A.T.C., in alternativa e/o in affiancamento alla documentazione cartacea, può prevedere l'utilizzo di un sistema informatizzato ai fini della gestione delle uscite di caccia, degli abbattimenti, delle presenze ai censimenti, delle prestazioni d'opera, ecc.
6. L'A.T.C. prevede le modalità di verifica e controllo delle uscite di caccia giornaliere.

Art. 18 (Segnalazione dei capi abbattuti, dei ferimenti, dei colpi mancati e degli abbattimenti sanitari)

1. Ogni selecontrollore è tenuto a segnalare entro le 24 ore successive l'avvenuto abbattimento, il colpo mancato o il ferimento di un capo al proprio responsabile di gruppo o ad un suo delegato il quale a sua volta dovrà prendere nota della segnalazione ricevuta e riferirla nei tempi stabiliti al Capo Distretto o ad un suo delegato. Quest'ultimo provvederà a sua volta a comunicare i dati raccolti all'A.T.C. alle scadenze con questo concordate.
2. In caso di abbattimento di un capo malformato e/o in cattivo stato sanitario il selecontrollore, prima di procedere alle operazioni di macellazione, è tenuto ad avvertire il Capo Distretto o suo incaricato che sottopone il capo stesso a verifica. Il Capo Distretto, anche sulla scorta del rapporto del suo incaricato, provvede alla redazione di un sintetico rapporto scritto all'A.T.C. nel quale viene evidenziata o meno la correttezza dell'abbattimento. In caso di comprovato abbattimento sanitario, al selecontrollore sarà consegnata una nuova fascetta auricolare e gli sarà riconosciuta, una prestazione d'opera. L'abbattimento sanitario non è compreso nel piano di abbattimento assegnato al selecontrollore, ma il capo abbattuto viene comunque conteggiato nel piano complessivo del Distretto.
3. Il recupero del capo ferito deve avvenire tramite l'impiego di cani da traccia, come disciplinato dall'Allegato 3 della presente Deliberazione.

Art. 19 (Fascetta datario auricolare numerata)

1. Il selecontrollore è tenuto ad applicare all'orecchio sinistro del capo abbattuto un'apposita fascetta datario numerata fornita dall'A.T.C. competente per territorio, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto dell'abbattimento.
2. Qualora la fascetta numerata sia accidentalmente danneggiata durante le operazioni di rimozione e trasporto del capo abbattuto, il selecontrollore è tenuto a darne comunicazione scritta all'A.T.C. entro le successive 48 ore, in tal caso fa fede la data del timbro postale.
3. Il selecontrollore è tenuto a recarsi presso l'A.T.C. per denunciare l'eventuale smarrimento della fascetta numerata e provvedere alla sua sostituzione,

Art. 20 (Controllo dei capi abbattuti)

1. Il Consiglio di Distretto provvede ad indentificare e a comunicare all'ATC uno o più soggetti con qualifica di selecontrollore per una prima verifica della conformità del capo abbattuto, denominati "addetti alla prima verifica"
2. Ad abbattimento avvenuto il selecontrollore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e deve avvisare l'addetto alla prima verifica, che opererà secondo le modalità previste dal protocollo tecnico dell'ATC.
3. Nel caso in cui l'addetto alla prima verifica riscontri un abbattimento "non conforme", salvo il caso che si tratti di un abbattimento sanitario, o la scheda di rilevamento biometrico compilata in modo errato o incompleto, lo stesso provvederà a comunicare tali irregolarità al Capodistretto, oppure ad un suo delegato,

il quale dovrà darne tempestivamente notizia all'ATC entro 7 giorni.

4. È definito "non conforme" l'abbattimento di un capo che non corrisponde per specie, sesso e classe di età a quelli assegnati
5. Eventuali contestazioni rispetto alle valutazioni dall'addetto alla prima verifica sulla non conformità del capo, devono essere segnalate per iscritto entro 3 giorni al Capodistretto e all'ATC.
6. Ai fini del ricorso, il cacciatore dovrà conservare la testa con relativa fascetta datario dell'animale o quanto altro richiesto dall'addetto al controllo.
7. Il ricorso sarà risolto entro 15 giorni da una commissione composta da un tecnico faunistico dell'ATC, da un rappresentante del Distretto e da un rappresentante dell'ATC. L'esito del ricorso sarà comunicato al cacciatore al termine della seduta.
8. In assenza di contrassegno al possessore del capo sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 24.
9. Al fine della verifica sanitaria, il selecontrollore dovrà far pervenire alla ASL il materiale biologico qualora previsto dalla convenzione con l'ATC.
10. L'ATC e la Regione si riservano la verifica, anche a campione, dei capi abbattuti avvalendosi di tecnici competenti in materia.
11. Non è consentito utilizzare schede di abbattimento diverse dal modello predisposto dall'ATC in base alle Linee guida dell'ISPRA.

Art. 21 (Armi consentite)

1. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale (consigliata) o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm (consigliato calibro minimo di 7 mm). È altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di mira o di sistemi di puntamento elettronico con ingrandimento minimo pari a 6.
2. È altresì ammesso l'uso dell'arco da caccia con potenza superiore alle 50 libbre, previo conseguimento di specifica abilitazione.

Art. 22 (Disciplinari dei Distretti)

1. Il Distretto, nel rispetto dei principi delle presenti Direttive, può dotarsi di un proprio disciplinare interno nel quale possono essere previste, tra l'altro, misure di verifica e sanzione dei comportamenti messi in atto dai selecontrollori durante le operazioni di caccia.
2. Il disciplinare di cui al comma precedente deve essere approvato in una riunione formalmente indetta, dalla maggioranza dei consiglieri del Distretto. Il disciplinare interno del Distretto deve essere inviato, entro il 30 aprile, all'A.T.C. di competenza. L'A.T.C. può apportare, ove lo ritenga necessario, motivate correzioni o integrazioni. Tale disciplinare interno, ove non intervengano modifiche, viene ogni anno tacitamente confermato all'atto di approvazione del Piano di gestione di cui al precedente art. 5.

CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Art. 23 (Prelievo di selezione nelle A.F.V.)

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie può essere esercitata la caccia di selezione. Il prelievo venatorio in selezione del cinghiale può essere effettuato nella forma della caccia di selezione, da appostamento fisso, ed è consentito:
 - a) nelle aziende faunistico venatorie che riportano tali specie nell'indirizzo faunistico, secondo i calendari specie-specifici indicati dall'ISPRA nei limiti previsti da specifico piano annuale approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ai sensi della D.G.R. n. 6091 del 29/12/1999 e della D.G.R. 942 del 29/12/2017;

- b) nelle Aziende Faunistico Venatorie che non hanno tali specie in indirizzo faunistico detta attività può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca previa predisposizione, da parte delle AFV, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti, acquisito il parere vincolante dell'ISPRA.
2. La caccia di selezione al cinghiale può essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, dalla Direzione Regionale Agricoltura previa predisposizione, da parte delle AFV interessate, di adeguati piani di abbattimento selettivi ponderati sulla base di appositi censimenti, acquisito il parere vincolante dell'ISPRA. Tali piani sono autorizzati dalla Direzione Regionale Agricoltura, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
3. L'attuazione del piano di selezione all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie avviene, ad opera di cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione anche se non iscritti all'Albo regionale.
4. L'A.F.V. è tenuta:
- a) a registrare le uscite e i capi abbattuti in selezione nel registro aziendale e tenerlo a disposizione degli eventuali controlli;
 - b) ad applicare le fascette, fornite dal titolare dell'AFV, recanti il nome dell'AFV, con datario e numerazione progressiva; tali fascette saranno registrate ed autorizzate dall'Area Decentrata Agricoltura competente in numero sufficiente a coprire il piano di prelievo autorizzato. Le suddette fascette debbono essere apposti all'orecchio sinistro dei capi abbattuti così come previsto dall'art. 19 delle presenti direttive;
 - c) a trasmettere, annualmente, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio la rendicontazione dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
 - d) per migliorare la gestione del cinghiale, a fornire agli ATC i parametri di popolazione e i dati cinegetici.
5. Responsabile di eventuali infrazioni nella caccia di selezione all'interno dell'AFV è il soggetto autorizzato al prelievo in selezione.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Art. 24 (Sospensione dalla caccia di selezione per 24 mesi)

1. Comportano la sospensione dalle attività di prelievo di selezione per 24 mesi le seguenti infrazioni:
- a. l'omessa applicazione della fascetta numerata al capo abbattuto prima della rimozione dal punto di morte o la volontaria manomissione della fascetta o la non perfetta chiusura della fascetta stessa;
 - b. l'abbattimento, durante la caccia di selezione alla specie assegnata di qualsiasi altro esemplare di fauna selvatica;
 - c. lo scambio dei capi abbattuti tra selecontrollori;
2. Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

Art. 25 (Sospensione dalla caccia di selezione per 12 mesi)

1. Comportano la sospensione dalla caccia di selezione per 12 mesi le seguenti infrazioni:
- a) segnalazione non veritiera dei capi in occasione delle operazioni di censimento/monitoraggio;
 - b) omessa segnalazione dell'uscita di prelievo;
 - c) danneggiamento non segnalato della fascetta numerata da applicare sul capo abbattuto;
 - d) omessa segnalazione al Capo Distretto del ferimento del capo entro le dodici ore successive;
 - e) omessa verifica del capo abbattuto;
 - f) abbattimento effettuato al di fuori della zona assegnata;
2. Il periodo di sospensione è raddoppiato in caso di recidiva.

Art. 26 (Riduzione punteggi ai fini della riassegnazione dei capi non abbattuti e dei capi in esubero)

1. Comportano la penalizzazione in termini di punteggio al fine della graduatoria prevista dall'art 15 le seguenti infrazioni:
 - a) abbandono non giustificato delle operazioni di censimento, monitoraggio o prestazione d'opera obbligatori: meno 20 punti, con annullamento dell'uscita;
 - b) non esecuzione dell'abbattimento entro due mesi dall'inizio del periodo di prelievo in selezione mese, con 0 uscite, meno 40 punti;
 - c) non esecuzione dell'abbattimento fino a 5 uscite, nel primo periodo, meno 20 punti;
 - d) non esecuzione dell'abbattimento da 6 uscite a 10 uscite, meno 10 punti;
 - f) omessa segnalazione del colpo mancato meno 20 punti;
 - g) errata o incompleta compilazione del registro delle uscite meno 10 punti;
 - h) abbattimento del maschio adulto al posto del maschio giovane meno 50 punti; con recidiva sospensione per un anno;
 - i) abbattimento del maschio con età maggiore di 1 anno al posto della femmina con età maggiore di 1 anno e viceversa: meno 20 punti
 - l) abbattimento del maschio o femmina con età minore di 1 anno al posto del maschio o femmina con età maggiore di 1 anno: - 10 punti
 - m) omessa segnalazione al Capo distretto o suo delegato del capo abbattuto, con annotazione sul registro delle uscite meno 20 punti;
 - n) omessa segnalazione al Capo distretto o suo delegato del capo abbattuto e senza annotazione sul registro delle uscite meno 40 punti;
 - o) erronea presentazione del capo alla verifica secondo quanto previsto all'art. 20 meno 40 punti;
 - p) erronea o mancato rilevamento dei dati biometrici e compilazione della relativa scheda meno 20 punti.

Art. 27 (Applicazione delle misure disciplinari)

1. Le misure disciplinari previste dalle presenti Direttive sono applicate dal Direttore dell'ATC che provvede a darne comunicazione scritta al diretto interessato tramite raccomandata o PEC da inviare al termine delle operazioni di completamento del piano di abbattimento;
2. Ai fini dell'applicazione delle misure disciplinari di cui al comma precedente, il Direttore dell'ATC presa visione dell'infrazione, provvede a contestarla all'interessato invitandolo a produrre eventuali memorie difensive e/o ad essere sentito entro il termine di giorni 15.
3. Il Direttore dell'ATC presa visione dell'eventuale memoria difensiva, o scaduti i termini di cui al comma precedente, si pronunzia in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
4. Presso la sede dell'ATC è istituito il Registro dei provvedimenti disciplinari adottati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28 (Disposizioni transitorie)

1. Quanto previsto all'articolo 5, lettera g), delle presenti Direttive potrà essere attuato solo dopo l'approvazione dei piani di gestione, elaborati dagli ATC e valutati dall'ISPRA ed autorizzati dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
2. I periodi per il prelievo venatorio sono quelli valutati favorevolmente o rettificati dall'ISPRA nei pareri espressi in merito ai piani di prelievo in selezione proposti dagli ATC o dalle AFV.
3. Limitatamente alla stagione venatoria 2018-2019 sono mantenute valide le determinazioni autorizzative già emanate dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca.

(Allegato 3)

DISCIPLINA DEL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI**Art 1 (Finalità)**

1. Le presenti disposizioni sono finalizzate alla disciplina del recupero degli ungulati feriti ed al coordinamento del servizio di recupero degli stessi.
2. L'attività di recupero degli ungulati feriti da parte dei conduttori di cani da traccia abilitati mediante appositi corsi ed iscritti nell'Albo Regionale tenuto presso ogni Area Decentrata Agricoltura è parte integrante e sostanziale della conservazione e della gestione delle popolazioni degli ungulati.
3. L'Ambito Territoriale di caccia organizza un "Servizio di recupero di ungulati feriti", costituito dai conduttori e dai relativi cani da traccia, abilitati.
4. L'attività di recupero si configura come servizio volontario espletato a titolo gratuito, finalizzato alla ricerca di ungulati feriti. Per i conduttori potranno essere previste forme di incentivo mediante assegnazione di capi in abbattimento oltre quelli spettanti di diritto nel rispetto di quanto previsto dal presente Discipinare
5. L'attività di recupero è particolarmente indicata anche per:
 - interventi in zone di protezione in cui l'attività venatoria è interdetta;
 - interventi a seguito di sinistri stradali in cui sono coinvolti ungulati.

Art 2 (Corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia ed ausiliare)

1. L'Amministrazione Regionale istituisce e coordina il corso per l'abilitazione dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti, affidandone l'organizzazione agli Ambiti Territoriali di Caccia, definisce il programma didattico, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). Tali corsi sono tenuti da un Giudice ENCI esperto in prove di lavoro su traccia di sangue e da tecnico esperto in materie faunistiche.
2. La commissione d'esame, nominata dal Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca è composta dal Dirigente pro-tempore dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio o suo delegato, con funzione di presidente, dal Giudice ENCI Esperto, da un tecnico esperto in materie faunistiche nominato dall'Ambito Territoriale di Caccia, svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.
3. L'Amministrazione Regionale, su proposta delle Aree Decentrate Agricoltura stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in relazione al fabbisogno indicato dagli Ambiti Territoriali di Caccia, rapportato anche al numero di capi previsti nei piani di prelievo e di controllo faunistico.
4. Per l'ammissione al corso sono considerati titoli preferenziali il possesso di un cane da traccia e l'iscrizione all'Albo Regionale dei cacciatori di selezione; le domande non accolte rappresentano titolo preferenziale per la partecipazione ai corsi successivi.
5. Conseguisce l'abilitazione il partecipante al corso che non abbia effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore a n. 3 ore e che abbia ricevuto una valutazione positiva da parte della commissione.

Art 3 (Registro degli ATC dei conduttori di cani da traccia per il recupero degli ungulati feriti)

1. Presso ogni ATC è istituito il Registro delle UNITA' CINOFILE di RECUPERO (UCR) binomio costituito dal conduttore e cane per il recupero degli ungulati feriti, di seguito denominato "Registro".
2. L'iscrizione al Registro, avviene su richiesta dell'interessato, che presenta i seguenti documenti:
 - iscrizione all'Albo regionale dei selecontrollori;
 - qualifica di Conduttore di cane da traccia;
 - Libretto di LAVORO ENCI comprovante l'abilitazione del cane;
 - titolare di licenza di porto di fucile per uso caccia e relativa documentazione in corso di validità;
 - non abbia commesso violazioni in materia venatoria nei cinque anni precedenti alla domanda.

3. L'iscrizione al Registro è consentita anche al conduttore che abbia conseguito l'abilitazione al recupero degli ungulati feriti presso altri ATC o Province del Lazio, il cui titolo sia ritenuto equipollente dal Direttore dell'ATC competente territorialmente.
4. La permanenza nel Registro dell'ATC è subordinata all'attività effettivamente prestata. Le UCR che nel corso di ogni anno dalla data di iscrizione nel Registro dell'ATC, non abbiano risposto operativamente, per tre volte e senza giustificato motivo, alle richieste di intervento, verranno cancellate d'ufficio dal suddetto registro ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo dell'ATC.
5. L'ATC provvede annualmente ad inviare alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'elenco aggiornato delle UCR addette al recupero degli ungulati feriti iscritte al Registro.

Art 4 (Qualifica ausiliare)

1. Per il recupero degli ungulati feriti è consentito l'impiego di un cane da traccia, iscritto al Libro Italiano delle Origini (L.O.I.) o al Libro Italiano Riconosciuti (L.I.R.) ed appartenere alle seguenti razze: segugio annoveriano, segugio bavarese, bassotto tedesco, soggetti appartenenti ad una delle altre razze che prevedano il lavoro su traccia nel proprio standard.
2. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere conseguita con una prova ENCI per cani da traccia (*open* su traccia artificiale o specialistica) con la qualifica minima di MOLTO BUONO. Il rinnovo deve avvenire ogni due anni, fino al compimento del quinto anno di età del cane, attraverso superamento di ulteriore prova ENCI. Il conduttore iscritto al Registro non deve essere necessariamente il proprietario dell'ausiliare che utilizza per la prova di abilitazione ENCI e durante le azioni di recupero ma colui che forma insieme all'ausiliare l'UNITA' CINOFILA DI RECUPERO (UCR).

Art 5 (Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti)

1. Il recupero degli ungulati feriti o le carcasse di quelli morti, è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro delle UCR degli ATC di cui al precedente art. 3 muniti di specifica autorizzazione rilasciata dall'ATC.
2. L'autorizzazione di cui al precedente punto è rilasciata dall'ATC, su richiesta del conduttore iscritto al Registro dell'ATC e, deve riportare le generalità del conduttore, il nome, la razza, il numero di iscrizione all'anagrafe canina ed il numero L.O.I. o L.I.R. del cane impiegato.
3. Ai conduttori in possesso dell'autorizzazione è consentito, durante le operazioni di recupero degli ungulati feriti, di utilizzare armi lunghe da fuoco ad anima rigata con o senza ottica di puntamento.
4. L'ATC, provvede annualmente, alla nomina di un coordinatore che ha il compito di garantire il regolare svolgimento delle attività di recupero degli ungulati feriti. Il coordinatore ha il compito di mantenere i contatti con le UCR iscritte al Registro dell'ATC, attivarli in seguito alle chiamate dei capi distretti, organizzare la reperibilità di almeno un conduttore per ogni giornata di caccia, secondo le disponibilità espresse dagli stessi. Il coordinatore ha altresì il compito di contattare prima dell'inizio della stagione venatoria, gli enti gestori delle AA.NN.PP., delle AFV, delle AATV, ZAC per acquisire preventivamente il consenso ad operare in tali territori.

Art 6 (Attività di recupero)

1. È fatto obbligo al cacciatore che ferisce un ungulato, segnalare immediatamente il fatto al capo distretto il quale attiverà l'incaricato/coordinatore del Comitato di Gestione dell'ATC.
2. L'incaricato/coordinatore del Comitato di Gestione dell'ATC attiverà il conduttore di cane da traccia reperibile fra gli iscritti al registro dell'ATC.
3. Il conduttore, prima delle operazioni di recupero deve farsi consegnare dal cacciatore o da un suo delegato il contrassegno dell'esemplare di ungulato oggetto della ricerca. Al momento del rinvenimento dovrà apporlo sull'animale recuperato, secondo le modalità previste dalla presente deliberazione (allegati 1 e 2).
4. L'UCR durante le operazioni di recupero può in caso di necessità operare anche al di fuori del distretto di gestione o all'interno di aree protette e/o a gestione privata della caccia o poste in divieto di caccia, purché, autorizzato e/o accompagnato da personale di vigilanza venatoria e/o guardia parco. In particolare prima

di effettuare l'attività di ricerca della selvaggina ferita al Recuperatore autorizzato è fatto obbligo di avvertire una tra le seguenti autorità competenti (Carabinieri Forestali, Carabinieri, nel caso di vigenza di convenzioni con Province o Città metropolitana di Roma Capitale vanno avvertite le rispettive Polizie locali).

5. Nel caso vi sia la necessità, il recuperatore può operare, altresì, all'interno di ambiti con gestione faunistica privata, come aziende faunistico venatorie o agrituristico venatorie e centri di produzione e allevamento di selvaggina naturale oppure in zone destinate al ripopolamento e cattura, con l'assenso dei relativi concessionari, gestori o guardia venatoria alle stesse destinate.
6. Al soggetto che attua il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi forma di attività venatoria durante le operazioni sulla traccia, è consentito l'abbattimento del selvatico oggetto del recupero.
7. Il recupero dei capi feriti deve essere effettuato rispettando le procedure definite dai protocolli operativi delle Associazioni dello Standard di razza. In particolare la traccia deve essere eseguita preferibilmente mediante l'impiego della "lunga" e del collare ad alta visibilità; il cane può essere sciolto nel caso in cui il capo ferito sia stato contattato o qualora i segni di caccia rilevati lungo la traccia facciano presumere che il capo abbia riportato una ferita grave. I tempi di inizio del recupero vengono decisi dal conduttore una volta analizzati i segni di caccia rinvenuti sul punto dello sparo.
8. Il conduttore, laddove non siano state rispettate scrupolosamente le procedure post-ferimento sia da parte del selecontrollore che di altre persone eventualmente intervenute, deve comunicarlo al Comitato di Gestione dell'ATC che valuta le penalità da applicare in funzione della gravità e del mancato rispetto dei regolamenti vigenti. Il conduttore può eventualmente astenersi dal dare inizio e/o sospendere l'attività di recupero qualora ritenga che la possibilità di recupero siano irrimediabilmente compromesse.
9. Il conduttore è tenuto a riferire al Direttore dell'ATC o all'incaricato responsabile delle operazioni di recupero, entro le 24 ore successive, l'esito del recupero, nonché le proprie valutazioni circa le condizioni dell'animale eventualmente non recuperato.
10. Ogni intervento di recupero va documentato tramite trascrizione su apposito modulo, fornito dall'ATC, in triplice copia e firmato. La prima copia rimane al conduttore, la seconda all'ATC, la terza resta al feritore.
11. L'attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria, la carcassa dell'animale ritrovato ed eventualmente abbattuto dal conduttore, è sempre di proprietà del feritore in caso di attività venatoria, della Regione in tutti gli altri casi.

Art. 7 (Addestramento e allenamento dei cani da traccia)

1. In periodo di caccia non consentita, l'addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, con uso obbligatorio del guinzaglio specifico (lunga) è consentito ai conduttori iscritti nel registro dell'ATC nel territorio appositamente individuato e circoscritto dagli ATC stessi.
2. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie, Zone cinofile per addestramento cani, è necessario l'autorizzazione del titolare.
3. In periodo di caccia non consentita durante l'addestramento e l'allenamento è vietato portare armi da sparo.
4. Ai conduttori di cani da traccia iscritti nel registro dell'ATC è consentito l'uso e la detenzione di liquido ematico, materiale organico, pelli e carcasse di ungulati (munite di contrassegno fornito dall'ATC), di cui sia consentita l'attività venatoria, idonei all'addestramento e all'allenamento degli ausiliari.

Art 8 (Provvedimenti disciplinari)

1. L'esercizio di qualsiasi attività venatoria, durante il recupero degli ungulati feriti o il recupero in assenza del personale di vigilanza, nei casi in cui il presente disciplinare ne prescrive la presenza, comportano la sospensione in forma definitiva del conduttore dall'attività di recupero degli ungulati feriti e la sua cancellazione dal Registro dell'ATC.

Art. 9 (Recupero cinghiale ferito durante braccate e girate)

1. Nei territori a gestione programmata della caccia ATC, le squadre iscritte nel registro dell'ATC per la caccia al cinghiale sia con le modalità della braccata che con la girata sono autorizzate ad effettuare anche in proprio il recupero del cinghiale ferito. Il recupero deve avvenire nel corso della stessa giornata di caccia e da effettuarsi con un solo cane e con due cacciatori.
2. Le squadre autorizzate, in alternativa, possono attivare il servizio di recupero messo a disposizione dall'ATC.
3. Nel caso il recupero debba svolgersi in aree a gestione privata della caccia (AFV, ATV) o in Aree naturali protette e/o in Oasi di protezione della fauna selvatica e Zone di ripopolamento e cattura si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 10 (Recupero ungulati feriti in caso di contenimento delle popolazioni di ungulati)

1. Nel caso il recupero debba essere svolto in occasione di interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati attuate ai sensi della L.R. n. 17/95 art. 34 e 35 o all'interno delle Z.R.C e Oasi, il recupero, operato da una UCR iscritta al registro dell'ATC deve svolgersi in presenza della Polizia Provinciale o Polizia locale della Città metropolitana di Roma Capitale.